

Sulla base degli articoli 4 e 9 della Legge sulle associazioni (Zdru-1), Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia 61/2006, 58/2009, 39/2011, l'Assemblea costitutiva, nel corso della sua riunione del 18 dicembre 2012,  
vista la Dichiarazione congiunta fra i Ministri della Repubblica di Slovenia e della Repubblica Italiana del 19 ottobre 2012,  
ha approvato la decisione di costituire l'Associazione Italijansko-slovenski Forum italo-sloveno, adottando il seguente

## **STATUTO**

### **Norma introduttiva**

#### **Articolo 1**

L'associazione Italijansko-slovenski Forum italo-sloveno è un'associazione costituita su base volontaria, indipendente, apolitica ed imparziale di persone che operano in conformità con la Legge sulle associazioni (nel testo che segue: Zdru-1).

L'associazione svolge attività senza scopo di lucro.

### **Denominazione e sede**

#### **Articolo 2**

La denominazione dell'associazione è: Italijansko-slovenski Forum italo-sloveno, associazione per la promozione della collaborazione (nel testo che segue: associazione).

Denominazione abbreviata dell'associazione: Italijansko-slovenski Forum italo-sloveno.

La sede dell'associazione è a Lubiana. L'indirizzo è determinato da una decisione del Consiglio di amministrazione.

Sulla modifica dell'indirizzo è competente il Consiglio di Amministrazione.

L'associazione è una persona giuridica di diritto privato.

L'associazione può ottenere e disporre di beni mobili ed immobili ed altri beni, di cui si avvale per realizzare i suoi obiettivi e le sue funzioni.

### **Attività pubblica**

#### **Articolo 3**

L'attività dell'associazione e dei suoi organi è pubblica.

La comunicazione tra i membri avviene tramite i mass media e i siti web, in base alle decisioni del Consiglio di amministrazione.

L'opinione pubblica generale può essere informata dell'attività dell'associazione attraverso il proprio sito web, l'organizzazione di tavole rotonde, conferenze stampa, inviti per i rappresentanti dei soggetti interessati a incontri pubblici, partecipazione dei rappresentanti dei mass media alle riunioni degli organi dell'associazione.

Il Presidente dell'associazione è responsabile dell'accuratezza delle informazioni e assicura che l'attività sia pubblica.

## **SCOPO, OBIETTIVI E ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE**

### **Articolo 4**

L'associazione è stata costituita allo scopo di:

- fungere da collegamento fra individui che operano nell'ambito delle relazioni bilaterali fra Italia e Slovenia, in particolare nel campo economico, commerciale, culturale, scientifico e della ricerca, nonché del turismo;
- sviluppare e sostenere lo scambio di informazioni e conoscenze nel campo della formazione, della ricerca e dello sviluppo fra l'Italia e la Slovenia, comprese le innovazioni tecnologiche e la cultura;
- instaurare il dialogo fra individui e far sì che si formi uno spirito di comunità, nonché incentivare lo sviluppo di nuove iniziative per l'arricchimento della cooperazione fra i due Paesi.

### **Obiettivi**

### **Articolo 5**

Gli obiettivi dell'attività dell'associazione sono:

- informare, fungere da collegamento ed associare individui che operano nell'ambito dei rapporti fra Slovenia ed Italia;
- incoraggiare lo sviluppo delle relazioni fra i due Paesi mediante avvenimenti ed incontri professionali/tecnici, visite ed attraverso i media, in particolare nel campo della cooperazione economica e commerciale, in quello culturale, scientifico e della ricerca, nonché del turismo;
- elaborare proposte, sostenere e sviluppare nuove iniziative per l'arricchimento dei rapporti fra i due Paesi, fra i membri e nell'opinione pubblica in generale.

## **Attività senza scopo di lucro**

### **Articolo 6**

L'associazione nell'ambito delle attività senza scopo di lucro svolge le seguenti funzioni e adempimenti principali:

- organizza incontri fra imprese e individui di Italia e Slovenia;
- elabora proposte per sostenere e sviluppare nuove iniziative per l'arricchimento dei rapporti fra i due Paesi, fra i membri e nell'opinione pubblica in generale;
- organizza e svolge attività di formazione a favore dei membri ed altri soggetti interessati nell'ambito dello scopo e degli obiettivi dell'associazione;
- emette pubblicazioni e divulga informazioni utili ai suoi membri, conformemente allo scopo ed agli obiettivi dell'associazione e svolge altre attività conformi allo scopo e agli obiettivi, allo Statuto ed alle altre norme sulle associazioni;
- elabora proposte, sostiene e sviluppa nuove iniziative per l'arricchimento dei rapporti fra i due Paesi, fra i membri e nell'opinione pubblica in generale.

## **Attività a scopo di lucro**

### **Articolo 7**

L'associazione non svolge alcuna attività a scopo di lucro.

## **CONDIZIONI E MODALITA' DI ADESIONE E CESSAZIONE DELLA QUALITA' DI MEMBRO**

### **Modalità di adesione**

#### **Articolo 8**

Possono diventare membri dell'associazione tutti coloro che desiderano collaborare nella realizzazione degli obiettivi previsti dallo Statuto. L'adesione all'associazione è su base volontaria. Colui che desidera diventare membro dovrà presentare al Consiglio di amministrazione dell'associazione una dichiarazione di adesione nella quale si impegna ad operare conformemente allo Statuto, nonché a versare la quota d'iscrizione.

L'associazione può accogliere sotto le stesse condizioni anche cittadini stranieri.

Può essere membro dell'associazione solamente una persona fisica.

Non possono essere membri dell'associazione persone minorenni.

## **Decisione sulla ammissione a membro**

### **Articolo 9**

Il Consiglio di amministrazione decide sulle adesioni accertando se sono rispettate le condizioni di cui all'articolo 8 dello Statuto.

Lo status di membro viene acquisito sulla base della decisione del Consiglio di amministrazione, che può essere fondata sul parere non vincolante della Commissione di garanzia per l'ammissione dei nuovi membri e per le questioni disciplinari.

Non vengono ammesse le persone che sono state condannate con sentenza passata in giudicato per reati.

## **Membrri onorari**

### **Articolo 10**

I membri onorari si suddividono in membri onorari in base allo Statuto e membri onorari in base a decisione dell'Assemblea dei membri.

Sono membri onorari in base allo Statuto l'Ambasciatore d'Italia nella Repubblica di Slovenia, il Direttore dell'Ufficio dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane all'estero e il Direttore dell'Istituto italiano di cultura.

Può essere membro onorario in base a decisione dell'Assemblea dei membri chi viene proposto per meriti personali connessi all'attività dell'associazione, oppure per il raggiungimento degli obiettivi dello statuto.

L'Ambasciatore d'Italia è Presidente onorario dell'associazione.

I membri onorari non hanno diritto di voto e poteri decisionali, possono presentare pareri non vincolanti su tutte le questioni di competenza dell'associazione.

I membri onorari non sono tenuti a pagare la quota d'iscrizione.

## **Cessazione della qualità di membro**

### **Articolo 11**

La adesione cessa:

- mediante uscita volontaria,
- mediante cancellazione,
- mediante espulsione,
- a causa della morte,
- con la cessazione dell'associazione.

Un membro esce dall'associazione su base volontaria qualora trasmetta al Consiglio di amministrazione una dichiarazione di recesso in forma scritta.

Un membro viene cancellato dall'associazione qualora, nonostante la diffida, non provveda al pagamento della quota d'iscrizione. Per la cancellazione provvede il Consiglio di amministrazione.

Un membro viene espulso dall'associazione se, attraverso le sue azioni, crea notevoli danni all'associazione ovvero viola i doveri di cui all'art. 13 del presente Statuto.

Sull'espulsione del membro decide la Commissione di garanzia mediante delibera. Essa deve essere formulata conformemente al Regolamento disciplinare dell'associazione.

## **DIRITTI ED OBBLIGHI DEI MEMBRI**

### **Articolo 12**

I membri hanno il diritto di:

- votare ed essere eletti negli organi dell'associazione.
- partecipare nell'attività e co-decidere all'interno degli organi dell'associazione,
- partecipare ad incontri e manifestazioni organizzate dall'associazione,
- avvalersi nel proprio lavoro dei risultati comuni e dei risultati dell'attività dell'associazione,
- partecipare all'elaborazione del programma di attività ed essere informati dell'attività dell'associazione e della parte che riguarda l'attività finanziaria e la gestione dei beni,
- almeno un quinto dei membri può richiedere la revoca di qualsiasi membro degli organi dell'associazione.

### **Obblighi dei membri**

### **Articolo 13**

I membri dell'associazione hanno l'obbligo di:

- rispettare le norme del presente Statuto, il Codice dell'associazione, gli altri atti e le delibere degli organi dell'associazione,
- partecipare attivamente e contribuire, attraverso la propria attività, alla realizzazione degli obiettivi e degli adempimenti dell'associazione,
- versare regolarmente la quota d'iscrizione e gli altri contributi,
- trasmettere l'esperienza e la conoscenza ai membri più giovani dell'associazione,
- trasmettere all'associazione informazioni, conformemente alla dichiarazione di adesione,
- tutelare la reputazione dell'associazione.

## **MODALITA' DI GESTIONE**

### **Organi dell'associazione**

### **Articolo 14**

Gli organi dell'associazione sono:

1. l'Assemblea dei membri,
2. il Consiglio di amministrazione

### 3. la Commissione di garanzia

Il mandato degli organi dell'associazione, salvo quello dell'Assemblea dei membri, è di tre (3) anni.

## **Assemblea dei membri**

### **Articolo 15**

L'Assemblea dei membri è il più elevato organo dell'associazione ed è composta da tutti i membri. L'Assemblea dei membri può essere ordinaria oppure straordinaria.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Consiglio di amministrazione una volta all'anno, entro e non oltre il mese di marzo.

L'Assemblea straordinaria dei membri viene convocata su decisione del Consiglio di amministrazione su richiesta della Commissione di garanzia oppure su richiesta di un terzo dei membri dell'Associazione.

Il Consiglio di amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea straordinaria dei soci entro trenta (30) giorni dal momento in cui ha ricevuto la richiesta di convocazione.

Qualora il Consiglio di amministrazione non convocasse l'Assemblea straordinaria dei membri nei termini previsti, viene convocata dal proponente il quale è tenuto a presentare anche l'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria dei membri può prendere solamente le decisioni per le quali è stata convocata.

## **Convocazione dell'Assemblea dei membri**

### **Articolo 16**

L'Assemblea ordinaria dei membri viene convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione una volta all'anno, entro la fine di marzo.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione convoca l'Assemblea straordinaria dei membri anche negli altri casi stabiliti per legge o dallo statuto, o se è nell'interesse dell'associazione.

L'Assemblea straordinaria dei membri viene inoltre convocata su decisione del presidente del Consiglio di amministrazione, su richiesta di un terzo dei membri dell'Associazione. Egli è tenuto a convocare l'Assemblea straordinaria dei membri entro trenta (30) giorni dalla ricezione della richiesta di convocazione. Se il presidente del Consiglio di amministrazione non convocasse l'Assemblea straordinaria dei membri nei termini previsti, essa viene convocata dal proponente, che dovrà presentare anche l'ordine del giorno. L'Assemblea straordinaria dei membri decide solamente sulle questioni per le quali è stata convocata.

Sulla convocazione dell'Assemblea dei membri e sull'ordine del giorno presentato, dovranno essere informati i membri dell'associazione almeno dieci (10) giorni prima della convocazione.

La comunicazione di cui al comma precedente viene effettuata per mezzo elettronico ovvero per posta ordinaria.

## **Funzioni e competenze e modalità di voto**

### **Articolo 17**

L'Assemblea dei membri ha le seguenti funzioni e competenze:

- decide sull'ordine del giorno;
- approva e modifica lo Statuto ed altri atti generali dell'associazione;
- approva la relazione annuale per ogni anno solare, contenente il bilancio ed il conto economico, assieme alle annotazioni ai conti, nonché una relazione sull'attività dell'associazione;
- approva il programma di attività ed il piano finanziario;
- elegge e revoca il Presidente dell'associazione ed i membri degli organi dell'associazione;
- decide sui ricorsi e sulle richieste contro le delibere degli organi dell'associazione;
- decide sulla collaborazione dell'associazione con altre associazioni e federazioni;
- decide sulle modifiche statutarie dell'associazione;
- decide sulla cessazione dell'attività dell'associazione;
- decide sulle altre questioni che vengono proposte dagli organi e dai membri dell'associazione, qualora conformi allo scopo ed agli obiettivi dell'associazione.

Sui lavori dell'Assemblea dei membri viene redatto un processo verbale che viene firmato dal Presidente dell'Assemblea, dal redattore e da due (2) vidimatori.

Le modalità di voto dell'assemblea dei membri sono palesi.

## **Consiglio di amministrazione**

### **Articolo 18**

Il Consiglio di amministrazione è un organo operativo-esecutivo e tecnico che svolge funzioni organizzative, tecniche ed amministrative e guida l'associazione fra una sessione e l'altra dell'Assemblea dei membri, secondo i programmi e le delibere approvate in sede di Assemblea dei membri. Per il suo lavoro risponde all'Assemblea dei membri.

Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente, dal Presidente onorario e da sei (6) a dodici (12) membri.

Le riunioni vengono convocate dal Presidente a seconda delle esigenze, su iniziativa del Consiglio di amministrazione almeno una volta ogni tre (3) mesi.

Le decisioni del Consiglio di amministrazione sono valide se alla riunione è presente oltre la metà dei membri; essi decidono a maggioranza dei voti dei membri presenti.

Le votazioni sono di regola palesi, salvo che il Consiglio di amministrazione, prima della singola decisione, decida diversamente.

## **Modalità di candidatura del Presidente del Consiglio di amministrazione**

### **Articolo 19**

La candidatura alla carica di Presidente può essere proposta da un gruppo di cinque (5) membri dell'associazione. Il candidato dovrebbe avere capacità professionali e dirigenziali per amministrare l'associazione.

## **Elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione**

### **Articolo 20**

I membri del Consiglio di amministrazione vengono eletti dall'Assemblea dei membri.

## **Funzioni e competenze**

### **Articolo 21**

Funzioni e competenze del Consiglio di amministrazione:

- elabora le proposte per il programma di lavoro, del piano finanziario ed altro materiale per l'Assemblea dei membri, nonché redige i rapporti sulla sua attività;
- convoca l'Assemblea dei membri;
- nomina la Commissione candidature;
- gestisce i beni dell'associazione e dispone di singole parti dei beni, conformemente allo Statuto ed alle altre disposizioni in materia;
- propone i rappresentanti dell'associazione negli organi della stessa;
- attua le delibere dell'Assemblea dei membri;
- provvede affinché venga attuato il programma di lavoro dell'associazione;
- provvede per la parte finanziaria e materiale dell'associazione e vigila sull'attività finanziaria e materiale dell'associazione;
- elabora le proposte degli atti generali dell'associazione;
- definisce l'ammontare della quota annuale;
- cura l'elenco dei membri e gli altri registri prescritti;
- predisporre la relazione annuale sull'associazione;
- decide sull'ammissione di nuovi membri, sull'espulsione e la loro cancellazione;
- attua altre funzioni, precedentemente concordate, derivanti dagli atti dell'associazione, nonché funzioni che gli sono state conferite dall'Assemblea dei membri.



## **Presidente dell'associazione**

### **Articolo 22**

Il Presidente dell'associazione guida e rappresenta l'associazione.

Il Presidente dell'associazione è Presidente del Consiglio di amministrazione.

Il Presidente dell'associazione viene eletto direttamente dall'Assemblea dei membri. In qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione emana disposizioni finanziarie e disposizioni relative alla gestione dei beni materiali.

## **Commissione di garanzia**

### **Articolo 23**

La Commissione di garanzia è composta dal Presidente, da due membri e da due sostituti, eletti dall'Assemblea dei membri per tre (3) anni. La Commissione di garanzia decide sulle espulsioni, sulle violazioni disciplinari e sulle altre controversie e adotta provvedimenti.

Conformemente al presente Statuto la Commissione di garanzia esprime parere non vincolante in merito all'ammissione di singoli membri nell'associazione.

Le decisioni sono valide se approvate dal collegio giudicante che è composto da tre membri (dal Presidente e da due membri). La decisione viene approvata se a favore di essa vota la maggioranza dei membri.

La Commissione di garanzia risponde della propria attività al Consiglio di amministrazione.

Le modalità di gestione e di attività della Commissione di garanzia sono stabilite nel Regolamento che sarà approvato entro trenta (30) giorni dalla data di notifica del decreto di registrazione dell'associazione.

## **Violazioni disciplinari**

### **Articolo 24**

Le violazioni che vengono esaminate dalla Commissione di garanzia riguardano:

- le violazioni delle disposizioni dello Statuto e di altri atti generali dell'associazione,
- il non corretto adempimento delle funzioni precedentemente assunte all'interno dell'associazione,
- il mancato adempimento di delibere degli organi dell'associazione,
- condotte che arrecano danni alla reputazione dell'associazione.

## **Provvedimenti disciplinari**

### **Articolo 25**

I provvedimenti che vengono adottati dalla Commissione disciplinare, a seguito del relativo procedimento e conformemente al Regolamento sull'attività della Commissione di garanzia sono i seguenti:

- diffida,
- diffida pubblica,
- espulsione dall'associazione.

L'interessato ha il diritto di presentare ricorso contro la decisione della Commissione di garanzia, rivolgendosi all'Assemblea dei membri, quale organo di secondo grado.

## **FINANZIAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE E MODALITA' DI VIGILANZA SUL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE, SULL'ATTIVITA' FINANZIARIA E SULLA GESTIONE DEI BENI MATERIALI DELL'ASSOCIAZIONE**

### **Finanziamento**

#### **Articolo 26**

Ai fini della sua attività l'associazione acquisisce:

- quote d'iscrizione;
- donazioni e lasciti di persone fisiche e giuridiche solamente in danaro;

### **Beni e gestione dei libri contabili**

#### **Articolo 27**

I beni dell'associazione comprendono il suo patrimonio e le entrate di cui all'articolo precedente. Essi vengono utilizzati per coprire le spese di attività dell'associazione e dei suoi organi.

Lo scopo dell'utilizzo dei beni ai fini dell'attività dell'associazione e dei suoi organi viene definito attraverso il piano finanziario annuale.

L'associazione cura la tenuta dei libri contabili secondo le modalità previste dagli Standard della contabilità slovena 33/2007 – Disposizioni contabili per le associazioni e le organizzazioni di invalidi.

Le modalità di tenuta dei libri contabili è stabilita in un atto speciale approvato dal Consiglio di amministrazione entro trenta (30) giorni dalla notifica del decreto sulla registrazione dell'associazione.

Dai libri contabili e dal rapporto annuale dovrà risultare se la differenza positiva fra entrate ed uscite sia stata utilizzata per lo scopo e gli obiettivi dell'associazione, ovvero per lo svolgimento dell'attività senza scopi di lucro, definite dal presente Statuto.

## **Rapporto annuale**

### **Articolo 28**

L'associazione provvede a redigere per l'esercizio che equivale all'anno solare un rapporto annuale contenente il bilancio, il conto economico assieme alle annotazioni ai conti e la relazione sull'attività dell'associazione. Il rapporto dovrà contenere l'effettivo stato del patrimonio e dell'attività dell'associazione. Il rapporto annuale viene approvato dall'Assemblea dei membri.

## **Patrimonio dell'associazione**

### **Articolo 29**

Il patrimonio dell'associazione comprende i diritti e i beni indicati nell'art. 26 del presente statuto. Il patrimonio dell'associazione non viene diviso fra i membri. Qualora durante la sua attività venisse prodotta una differenza positiva fra entrate ed uscite, essa viene utilizzata ai fini della realizzazione dei suoi scopi ed obiettivi ovvero dello svolgimento dell'attività senza scopi di lucro, definita conformemente allo Statuto. Il Consiglio di amministrazione decide sull'acquisto e/o la vendita di beni mobili. Gli immobili possono essere acquistati o venduti solamente in base ad una delibera dell'Assemblea dei membri.

## **MODALITA' PER L'APPROVAZIONE DI MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELLO STATUTO**

### **Articolo 30**

Il procedimento di modifica o di integrazione dello Statuto ovvero per l'approvazione di un nuovo Statuto viene avviato sulla base della delibera del Consiglio di amministrazione il quale definisce la portata delle modifiche e le questioni che vanno regolate.

### **Articolo 31**

Ai fini della predisposizione delle modifiche statutarie il Consiglio di amministrazione nomina un gruppo di lavoro.

Il gruppo di lavoro predispone una bozza che viene poi sottoposta al Consiglio di amministrazione; quest'ultimo, a seguito del dibattito, lo approva sottoponendolo all'esame pubblico dei membri dell'associazione.

A seguito dell'esame pubblico il Consiglio di amministrazione definisce la proposta di modifiche o integrazioni ovvero la proposta del nuovo Statuto, sottoponendola all'approvazione dell'Assemblea dei membri.

## **MODALITA' DI CESSAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE E POSSESSO DEL PATRIMONIO**

### **Articolo 32**

L'associazione può cessare:

- a seguito di delibera dell'Assemblea dei membri, con la maggioranza dei voti dei membri presenti;
- attraverso l'incorporazione ad altra associazione;
- a seguito di fallimento o liquidazione;
- sulla base di decisione giudiziaria o divieto di attività;
- sulla base della legge.

In caso di cessazione vengono saldati tutti gli obblighi; i fondi di bilancio vengono restituiti al bilancio, mentre le rimanenze patrimoniali vengono trasferite alle Associazioni aventi obiettivi uguali o simili.

## **DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 33**

Il presente Statuto entra in vigore in data 18 dicembre 2012, dopo che è stato approvato dall'Assemblea dei membri; inizierà ad essere applicato nel momento in cui l'organo competente accerterà che è conforme alla Legge sulle associazioni.

Data: 18 dicembre 2012

Il Presidente: